REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dolt.ssa Irene Abrusci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 423 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2013 e vertente

TRA

*********, elettivamente domiciliato in Roma, Via Viggiano n. 30, nello studio dell'Avv. M. Danza, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

ASL ROMA F elettivamente domiciliata in Civitavecchia, Via Principe Umberto n. 3, nello studio dell'Avv. ******, che la rappresenta e difende come da atto di costituzione di nuovo difensore

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5.03.2013 ******, premesso di aver lavorato per la ASL resistente in forza di contratti a tempo determinato e successive proroghe fin dal 1999, assumendo di essere titolare di un diritto soggettivo alla stabilizzazione in forza della delibera n. 1662 del 30 dicembre 2008, chiedeva al Tribunale di:

> accertare e dichiarare che ha stipulato con la ASL contratti a tempo determinato in successione sin dal 1 ottobre 1999 senza soluzione di continuità, illegittimi ai sensi , del disposto di cui all'art. 5, c. 4 d.lgs. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE con

Firmato Da: ABRUSCI IRENE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 436d8

conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna della ASL al risarcimento del danno;

condannare la ASL a stabilizzarlo come da delibera n. 1662 del 30 dicembre 2008 in quanto in possesso della categoria B del CCNL Sanità oltre che di quella economica BS, previa disapplicazione della delibera di stabilizzazione n. 765 del 2009 che esclude il ricorrente, con conseguente. condanna della ASL RMF alla stipula di un contratto a tempo indeterminato a far data quanto . meno della stessa data di stabilizzazione avvenuta in favore degli altri dipendenti o dalla diversa data ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, pari alle differenze retributive e di indennità maturate tra quanto avrebbe percepito come dipendente a tempo indeterminato e quanto effettivamente percepito come dipendente a tempo determinato o nella diversa somma ritenuta di giustizia;

in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di conversione del contratto, condannare la ASL al risarcimento del danno;

con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La ASL Roma F si costituiva in giudizio contestando *in toto* le avverse pretese e chiedendone il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da dispositivo.

Osserva il Giudice che il diritto vantato da parte ricorrente si fonda sulla delibera n. 1662 adottata dalla Azienda resistente il 30.12.2008 (doc. 21 di parte rie.) con la quale, dopo aver premesso che il personale elencato risultava in possesso dei requisiti di legge per la stabilizzazione (tre anni di servizio e reclutamento tramite prova selettiva), veniva deliberato di *"stabilizzare e pertanto immettere in ruolo ai sensi e per gli effetti dell'art. I commi 519 e 558 l. n. 296/2006 e art. 3 commi 90 e 94 legge 244/2007, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato i sotto elencati dipendenti con le rispellive qualifiche: [...]**** .- qualifica di operatore tecnico specializzato caldaista".* Veniva, poi, stabilito che *"l'immissione in ruolo è subordinata a/! "autorizzazione rilasciata dal compelente settore della regione Lazio".*

Ebbene, la stessa resistente da conto del verificarsi della condizione prevista, producendo la nota prot. 66197 del 4 giugno 2009 (all. 21 di parte res.).

Appare, dunque, evidente che la deli bera n. 1662 del 30.12.2008 , unitamente alla autorizzazione della regione Lazio, hanno determinato il sorgere di un diritto soggettivo in capo ai lavoratori *ivi* individuati come destinatari delle immissioni in ruolo, tra cui, come si è visto, è compreso il ricorrente.

Non appare, allora, degna di pregio la ditèsa della Azienda resistente volta a sostenere che la stabilizzazione non sarebbe possibile con riferimento alla qualifica posseduta dal ricorrente, stante la necessità di procedere all'indizione di un pubblico concorso

Invero, non può non essere rilevato che il principio dell'assunzione tramite pubblico concorso involve tutte le posizioni lavorative alle dipendenze della pubblica amministrazione (e non solo la categoria BS) ma, nel caso di specie, la l. n. 296/2006 ha previsto la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni *"purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge",* categoria in cui rientra anche l 'ipotesi – verificatasi con riferimento al ricorrente – della selezione con procedura di avviso pubblico. Del resto la delibera n. 1662 del 30.12.2008 aveva già valutato la sussistenza di tale presupposto per procedere alla stabilizzazione del ricorrente dando atto che *"il personale dipendente sopra indicato è stato reclutato tramite Ufficio Provinciale del Lavoro ai sensi della Legge 56/87 ed hanno effettuato tutti unaprova selettiva al momento del/ 'assunzione".*

Di conseguenza, il ***, a seguito del rilascio della autorizzazione della Regione Lazio di cui si è detto, come previsto dalla delibera n. 1662, avrebbe avuto diritto a;iipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre – come risulta pacifico tra le parti – la Asi ha proceduto soltanto a prorogare ilcontratto a tempo determinato in essere.

Né può sostenersi, come ritiene la resistente (pag 12 della memoria), che l'autorizzazione della Regione Lazio non abbia riguardato il personale selezionato tramite avviso pubblico, posto che nella nota prot. 66197 del 4 giugno 2009 (ali. 21 di parte res.) non si fa cenno a tale esclusione, limitandosi la Regione a richiedere la sussistenza delle *"condizioni previste dalla normativa vigente nonché dalla l. 296/06"* condizioni che, come si è visto, erano già state valutate sussistenti con riferimento alJa posizione del ricorrente nella delibera n. 1662 del 2008.

Stando così le cose, deve essere poi rilevato che il diritto soggettivo attribuito al *** dalla delibera da ultimo citata non può dirsi in alcun modo eliso della successiva deliberazione n. 832 del 2009 che ha disposto l'immissione in ruolo del solo personale indicato nella graduatoria allegata (tra cui non è compreso il ****) o dagli accordi del 29.12.2010, del 27.05.20!1 e del 29.1 2.20!1 siglati dal Presidente della Regione Lazio anche

in qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro e dalle 00.SS (ali. 27, 28 e 29 di parte res.).

Ed, infatti, il diritto del **** poteva essere messo in discussione soltanto attraverso un formale atto di annullamento di ufficio della delibera citata, annullamento che non risulta essere stato posto in essere (vale precisare che nei documenti citati non vengono neppure prospettati motivi di illegittimità del provvedimento in questione).

Né la delibera del 2009 o i citati accordi del 2010, 2011 e 2012 possono essere considerati una revoca implicita della delibera n. 1662 del 2008, posto che essi non contengono i requisiti previsti per una valido ed efficace provvedimento di revoca dall'art. *21 -quinquies* 1. 241 del 1990 (dal tenore della norma si evince, infatti, che la revoca deve necessariamente essere espressa, mentre qui non viene neppure menzionato l'atto oggetto di revoca); oltretutto, si consideri che, nel testo vigente *ratione_ temporis,* il citato art. 21-*quinquies* prevedeva, nelle ipotesi in cui la revoca determinasse pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere al loro indennizzo, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

Assodato, dunque, che i provvedimenti in esame non contengono i requisiti di forma e di sostanza di un atto di annullamento d 'ufficio o di revoca della delibera n. 1662 del 2008, non appare degna di pregio la difesa della ASL che sostiene di essere stata impossibilitata a stipulare il contratto a tempo indeterminato con il ricorrente sulla base di disposizioni di natura sovraordinata, in quanto queste ultime non risultavano idonee ad elidere il diritto soggettivo già maturato dal ricorrente.

Alla luce delle svolte considerazioni deve, dunque, essere dichiarato il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in esecuzione della delibera n. 1662 del 2008. Di conseguenza la ASL Roma F va condannata a provvedere alla stipula del relativo contratto con la qualifica prevista nella delibera (operatore tecnico specializzato caldaista) e con decorrenza dal verificarsi della condizione prevista, ovvero dal 4 giugno 2009.

Quanto alla correlata domanda risarcitoria, l'aver acclarato che il *** doveva essere assunto a tempo indeterminato dal giugno 2009, determina il diritto del lavoratore a percepire, a titolo risarcitorio, le differenze retributive tra il trattamento riservato al dipendente a tempo determinato e quello previsto per il lavoratore a tempo indeterminato. Pur tuttavia, non può essere resa conforme condanna della convenuta avendo la ASL contestato che tali differenze in concreto sussistano (rilevando che il trattamento economico risulta

pubblico impiego, avendola in effetti conseguita proprio grazie alle precedenti assunzioni a termine (che hanno costituito il requisito previsto dalla legge n. 296/2006 e dalla legge 244/2007 per la stabilizzazione).

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

PQM

Ogni altra istanza disattesa, dichiara il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta in esecuzione della delibera n. n. 1662 del 2008 e condanna la ASL Roma F a provvedere alla stipula del relativo contratto con decorrenza dal 4 giugno 2009.

Condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 4.040 di cui € 3.513 per compensi ed € 527 per spese generali, oltre iva e c.p.a.

Civitavecchia, 31.03.2016

Il Giudice
Dott.ssa Irene Abrusci